



L.R. 18 dicembre 2013, n. 48

Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 167/8 del 3 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)

Testo vigente
(in vigore dal 28/12/2013)

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1](#) - Finalita'

CAPO II - FATTORIE DIDATTICHE

[Art. 2](#) - Definizione attivita' delle fattorie didattiche

[Art. 3](#) - Esercizio dell'attivita', connessione e prevalenza

[Art. 4](#) - Requisiti soggettivi

[Art. 5](#) - Requisiti strutturali

[Art. 6](#) - Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

[Art. 7](#) - Segnalazione certificata di inizio attivita' di fattoria didattica

[Art. 8](#) - Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

[Art. 9](#) - Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

[Art. 10](#) - Osservatorio regionale dell'attivita' didattica, culturale e ricreativa

[Art. 11](#) - Vigilanza e controllo

[Art. 12](#) - Sospensione e revoca dell'attivita'

[Art. 13](#) - Sanzioni

[Art. 14](#) - Finanziamenti

CAPO III - FATTORIE AGRINIDO

[Art. 15](#) - Definizione attivita' di agrinido

[Art. 16](#) - Finanziamenti

CAPO IV - FATTORIE AGRIASILO

[Art. 17](#) - Definizione attivita' di agriasilo

CAPO V - AGRITATA

[Art. 18](#) - Definizione attivita' di agritata

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 19](#) - Norma finanziaria

[Art. 20](#) - Regolamento

[Art. 21](#) - Entrata in vigore

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socioculturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attivita' multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per favorire nelle nuove generazioni:
 - a) la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;
 - b) la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;
 - c) l'interesse per l'ambiente rurale e i suoi valori culturali;
 - d) un piu' corretto stile alimentare e di vita.
2. Le attivita' di cui al comma 1 rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiche' l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la societa' consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli piu' consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

CAPO II **FATTORIE DIDATTICHE**

Art. 2

Definizione attivita' delle fattorie didattiche

1. Sono attivita' delle fattorie didattiche: le attivita' di educazione e didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali, l'accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali, le attivita' ricreative e culturali.
2. Le fattorie didattiche propongono e realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi in azienda, di uno o piu' giorni, per le finalita' di cui al comma 1.
3. L'attivita' didattica puo' essere implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di partecipare attivamente al processo produttivo aziendale con un'offerta diversificata di attivita'.
4. L'offerta didattica della fattoria e' coerente con l'orientamento produttivo aziendale.
5. I principali destinatari delle attivita' di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o in gruppi organizzati.
6. Le fattorie didattiche, durante il periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.
7. I percorsi formativi hanno per oggetto i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'alimentazione e della ruralita' in coerenza con l'orientamento produttivo dell'azienda agricola.
8. Le fattorie didattiche, durante tutto l'anno, possono altresì organizzare per gli anziani attivita' didattiche per uno o piu' giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni, le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

Art. 3

Esercizio dell'attivita', connessione e prevalenza

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attivita' agricole, le attivita' didattiche.
2. L'attivita' di fattoria didattica e' svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprieta' che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attivita', puo' avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230- bis del codice civile, nonche' di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
3. Le attivita' di cui al comma 1, dell'articolo 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attivita' agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attivita' agricole. Il principio della connessione tra le due attivita' viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l'attivita' agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a quella didattica. I criteri e le modalita' per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attivita' agricola e quello dedicato alle attivita' di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Lo svolgimento di attivita' di fattoria didattica e' consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.
2. Le modalita' di svolgimento del corso sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 20.
3. La quota di partecipazione ai corsi di formazione e' determinata dalla Giunta regionale ed e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.
4. Qualora l'attivita' agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' didattica.

Art. 5

Requisiti strutturali

1. Le fattorie utilizzano per le attivita' didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attivita' educative.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attivita', vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ospitalita' e di sicurezza.
6. La conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata anche con opere provvisoriale.

7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Art. 6

Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

1. Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale e' istituito l'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
2. Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali agricole.
3. L'iscrizione all'elenco consente alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.
4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 sono definite le modalita', le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.
5. Le aziende agrituristiche regolarmente abilitate gia' inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" istituito dall'ex ARSSA sono iscritte nell'Elenco regionale se posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attivita' di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, che intendono esercitare l'attivita' di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico per le attivita' produttive del Comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'[articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Qualora l'attivita' agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' didattica.
3. Non possono esercitare l'attivita' di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 gennaio 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
4. Alla Scia sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica previsti dalla presente legge, nonche' dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6, secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8

Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche, iscritte nell'elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
2. Il simbolo distintivo e' riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.
3. La Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale istituisce la "Rete delle fattorie didattiche abruzzesi" per favorire:
 - a) la promozione delle attivita' didattiche;
 - b) lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste e le istituzioni competenti;
 - c) l'applicazione di processi sostenibili.

Art. 9

Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, previa consultazione delle OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operativita' su tutto il territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.
2. Il programma di cui al comma 1 e' approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

Art. 10

Osservatorio regionale dell'attivita' didattica, culturale e ricreativa

1. Al fine di garantire un costante monitoraggio delle attivita' svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attivita' rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettivita',

- presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale e' istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche che svolgono attivita' didattiche, culturali e ricreative.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e definite le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna Organizzazione Professionale Agricola di cui all'articolo 9, comma 1.
 3. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'attivita' delle fattorie didattiche non comporta alcun gettone di presenza o indennita' varie.

Art. 11

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 e' svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.
2. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attivita' di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'attivita'

1. Qualora vengano meno uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita', il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi piu' gravi il Comune puo' sospendere l'attivita' per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attivita'.
3. L'attivita' e' altresì revocata nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno uno o piu' requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6;
 - b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attivita' entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attivita' stessa.

Art. 13

Sanzioni

1. Chiunque svolge attivita' di fattoria didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 7 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
2. Chiunque utilizza impropriamente il simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00.
3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 2 sono introitati alla unita' previsionale di base (UPB) 03.05.001 - Cap 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 14

Finanziamenti

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, puo' concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l'attivita' di fattoria didattica, anche ai fini dell'adeguamento degli edifici rurali esistenti e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attivita' didattiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 20 e tenendo conto del programma regionale di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.
4. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge soggetti a notifica e' subordinata al parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

CAPO III

FATTORIE AGRINIDO

Art. 15

Definizione attivita' di agrinido

1. L'agrinido e' una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola, singola o associata, di cui all'articolo 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere

- bambine e bambini di eta' compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.
2. L'agrinido e' organizzato e gestito nel rispetto della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della [legge regionale 28 aprile 2000, n. 76](#) (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della [legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2](#) (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L'agrinido puo' altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla [l.r. 76/2000](#).
 3. L'azienda agricola per poter esercitare l'attivita' di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

Art. 16

Finanziamenti

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attivita' di agrinido possono richiedere finanziamenti ai sensi della [l.r. 76/2000](#) e della [l.r. 2/2005](#) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

CAPO IV

FATTORIE AGRIASILO

Art. 17

Definizione attivita' di agriasilo

1. L'azienda agricola di cui all'articolo 3, comma 2, puo' svolgere attivita' di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parita' scolastica.

CAPO V

AGRITATA

Art. 18

Definizione attivita' di agritata

1. La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all'[articolo 8, comma 3, lettera d\) della legge 328/2000](#), per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla [l.r. 76/2000](#) definisce una innovativa forma di attivita' domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attivita' di agritata e' svolta all'interno di un'impresa agricola, di cui all'articolo 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle attivita' agricole, attivita' con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attivita' di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 e dall'articolo 18.

Art. 20

Regolamento

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge ad eccezione dell'articolo 18.

Note all'art. 20:

Il regolamento di attuazione della presente legge e' stato emanato dal Presidente della Giunta regionale con [Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.](#)

[Art. 21](#)

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.